



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori delle Università Italiane
Al Presidente del C.U.N.
Al Presidente dell'A.N.V.U.R.
Al Direttore di CINECA

e p.c. Al Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accreditamento dei Corsi a.a. 2021/2022 – Indicazioni operative sull'attuazione del D.M. n. 8 del 8 gennaio 2021 e sulla verifica *ex post* del possesso dei requisiti minimi di docenza.

Si fa seguito alla nota n. 29229 del 23 ottobre 2020, al fine di fornire puntuali indicazioni operative sulla verifica *ex post* del possesso dei requisiti minimi di docenza, tenuto conto delle integrazioni al D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 apportate dal D.M. n. 8 dell'8 gennaio 2021 già per l'a.a. 2021/2022.

1. Limitazioni al numero di nuovi corsi di studio accreditabili per l'a.a. 2021/2022.

Come è noto, con il D.M. 8/2021 sono stati precisati, fra l'altro, i casi nei quali viene contingentato l'incremento dell'offerta formativa dei nuovi Corsi di Studio che può essere attuato rispetto all'anno accademico precedente. Con riferimento all'a.a. 2021/2022, si tratta dei casi in cui:

- a. la verifica *ex post* del rispetto dei requisiti di docenza dell'a.a. 2020/2021 abbia un esito negativo per almeno un Corso di Studio, quando questo sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti. In tal caso permane la possibilità di attivare il Corso di Studio in difetto dei requisiti di docenza per un ulteriore anno accademico;
- b. dalla verifica *ex post* non risultino completati eventuali piani di raggiungimento per nuovi Corsi di Studio sottoscritti in anni precedenti. In tal caso l'attivazione, nelle more del raggiungimento dei requisiti di docenza richiesti, è comunque consentita entro la durata normale del corso;
- c. nell'ambito dell'istituzione di nuovi Corsi di Studio per l'a.a. 2021/2022 sia presente un piano di raggiungimento per almeno un Corso di Studi.

In tutti i casi sopraindicati l'Ateneo potrà proseguire l'*iter* di accreditamento di nuovi Corsi di Studio per l'a.a. 2021/2022, nei limiti indicati dall'art. 4, comma 5, del D.M. n. 6/2019. L'individuazione effettiva dei Corsi di nuova istituzione che potranno essere accreditati avviene all'esito della verifica *ex post* del possesso dei requisiti minimi di docenza.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Sulla base del numero di Corsi in regola con i requisiti di docenza, nella banca dati SUA-CdS sarà disponibile il calcolo del numero massimo di nuovi Corsi di cui ciascun Ateneo, ove ricorra una delle situazioni di cui alle sopraindicate lett. a), b) e c), potrà richiedere l'accreditamento per l'a.a. 2021/2022, secondo le numerosità indicate dall'art. 4, comma 5 del D.M. n. 6/2019. Tale numero potrà essere eventualmente integrato con la sostituzione di corsi:

1. per i quali è prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, ad esclusione dei corsi per i quali non è stato completato il piano di raggiungimento secondo quanto indicato al successivo punto ii);
2. già accreditati fino all'a.a. 2020/2021, che l'Ateneo intende disattivare. In tal caso, ai fini di un'eventuale riattivazione nel successivo anno accademico, quest'ultimo corso sarà considerato come nuovo corso ai fini del calcolo del limite del 2%.

Ove il numero dei Corsi di Studio di cui è stata proposta l'istituzione per l'a.a. 2021/2022 sia superiore al numero massimo di Corsi consentito – fatti salvi i Corsi di Laurea ad orientamento professionale di cui all'art. 8, cc. 2 e 3, del D.M. n. 6/2019 – l'Ateneo dovrà indicare nella SUA-CdS i Corsi per i quali intende proseguire l'iter di accreditamento, per il suddetto anno accademico, entro il numero massimo consentito. Tali Corsi dovranno essere individuati tra quelli che hanno ottenuto il parere favorevole del C.U.N., oltre al parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento e al parere favorevole del Nucleo di Valutazione (e della Regione per i corsi di Medicina), **entro e non oltre il 19 marzo 2021**. I Corsi di Studio che superano il numero massimo consentito non saranno oggetto di valutazione da parte dell'A.N.V.U.R. e potranno essere ripresentati per i successivi anni accademici: in tal caso, ove per essi fosse già stato acquisito il parere favorevole del C.U.N., non sarà necessario acquisire un nuovo parere solo a condizione che l'ordinamento proposto resti invariato.

2. Verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza *ex post* e conferma accreditamento Corsi già attivi nell'a.a. 2020/2021.

Secondo quanto indicato nella nota MUR prot. n. 29229/2020, le Università dovranno provvedere, per tutti i Corsi accreditati e attivati nell'a.a. 2020/2021, a confermare l'attivazione per l'a.a. 2021/2022, previa verifica del possesso effettivo dei requisiti di docenza, provvedendo eventualmente ad aggiornare il quadro dei docenti di riferimento di ciascun Corso di Studio o a integrare il loro numero qualora le numerosità effettive degli studenti siano superiori a quelle previste. La procedura di verifica *ex post* sarà disponibile da mercoledì 3 marzo p.v; il quadro aggiornato del numero di docenti necessari in relazione agli studenti iscritti sarà disponibile dal 9 marzo p.v. (caricamento ufficiale di ANS del 4 marzo). L'eventuale aggiornamento dei docenti necessari dovrà essere completato entro il sopraindicato termine del **19 marzo 2021**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Per i Corsi di Studio in cui è presente il piano di raggiungimento, l'aggiornamento dei docenti di riferimento è finalizzato a verificare il grado di raggiungimento ed eventuale completamento entro la durata normale del Corso.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 8/2021, possono essere considerati come docenti di riferimento anche i docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 27 novembre 2012 (prot. n. 24786) e che per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico che comprendano tra le attività di base almeno uno dei SSD da FIS-01 a FIS-08, possono essere considerati come docenti di riferimento indifferentemente docenti di ciascuno di tali settori.

Così come previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 6/2019, l'accREDITAMENTO dei Corsi di Studio per l'a.a. 2021/2022 si intende confermato per tutti i casi in cui viene superata la fase di verifica *ex post* e l'attivazione per l'a.a. 2021/2022 è subordinata all'inserimento nella SUA-CdS per ciascun corso di studio di tutte le informazioni previste dal DDG 23 ottobre 2020 nei termini ivi indicati, compresi i docenti di riferimento per l'a.a. 2021/2022.

Decade invece l'accREDITAMENTO, con impossibilità di provvedere all'attivazione del Corso nell'a.a. 2021/2022, per le seguenti tipologie dei Corsi di Studio:

- i. corsi per i quali è stata sospesa l'attivazione per due anni accademici consecutivi;
- ii. corsi con piani di raggiungimento non conseguito al termine della durata normale del Corso (ad esempio decade l'accREDITAMENTO per i Corsi di laurea magistrale con piano di raggiungimento avviato nell'a.a. 2019/2020 che non risulti conseguito nel 2020/2021);
- iii. corsi, diversi da quelli di cui al punto ii), per i quali non risultano essere effettivamente presenti i docenti di riferimento nel numero minimo necessario entro le numerosità massime degli studenti indicate dal D.M. n. 6/2019.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Marcella Gargano

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)¹

¹ *Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio*